



COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 27.12.2018 TASI ANNO
2019**

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CURTO Marco - Sindaco	Sì
2. BIANCO GIORGIO - Consigliere	Sì
3. CASTINO FRANCO - Consigliere	Sì
4. FONTEBASSO DAVIDE - Consigliere	Sì
5. PENNA GIANPIERO - Consigliere	Sì
6. PENNA FEDERICO - Consigliere	Sì
7. PREVE ELISA - Consigliere	Sì
8. FASSIO RINO EGIDIO BASILIO - Consigliere	Sì
9. LINGUA PATRIZIA MARIANGELA - Consigliere	Sì
10. PIA PRIMAROSA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona la Responsabile del Settore Amministrativo, Quaglia Rita:

RICHIAMANDO la precedente deliberazione C.C. N. 51 del 27.12.2018, viene motivato che le aliquote tasi per l'anno 2019, non essendo tutte indicate nel deliberato, per maggior chiarezza verso gli utenti del servizio, devono essere indicate per ogni tipologia e codice del tributo;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – Legge di Stabilità 2014 – è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640: Istituzione della IUC
- commi da 641 a 668 inerenti la TARI
- commi da 669 a 681 inerenti la TASI
- commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:

- la deliberazione del C.C. n° 26 del 09/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento TASI componente della Imposta Unica comunale – IUC, e s.m.i;
- la deliberazione del C.C. n. 35 del 04/08/2014 per le aliquote TASI 2014;
- la deliberazione del C.C. n. 21 del 21/07/2015 per le aliquote TASI 2015;
- la deliberazione del C.C. n. 8 del 15/03/2016 per le aliquote TASI 2016;
- la deliberazione del C.C. n.13 del 30/03/2017 per le aliquote TASI 2017;
- la deliberazione del C.C. n. 63 del 21/12/2017 per le aliquote TASI 2018;
- la deliberazione del C.C. n. 51 del 27/12/2018 per le aliquote TASI 2019;

VISTO che la Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 01/01/2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. all'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad accezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9".

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad accezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8, A/9.

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, confermata nel 2016, 2017 e 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, per tutti i fabbricati indicati in precedenza e le aree edificabili, con azzeramento aliquote per i fabbricati commerciali compresi nelle categorie D/8 e C/1;

DATO ATTO che il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato con trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale) nell'importo che il Ministero renderà noto e che nello schema di Bilancio è stato recepito pari al gettito TASI previsto per il 2018;

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel "Portale del federalismo Fiscale" costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n° 214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale IUC e della Legge 27/7/2000, n° 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica da parte della Responsabile del Settore interessato, emesso ai sensi del 1° comma art. 49, D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i., e dell'art. 69 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che il Sindaco intende agevolare le categorie catastali appartenenti ai fabbricati commerciali compresi nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per particolari esigenze di un'attività commerciale: grandi negozi, centri commerciali) con l'aliquota TASI pari a zero;

CON voti favorevoli 7, astenuti 3 (Fassio, Lingua, Pia) espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, come stabilito dalla legge di stabilità 2017, la TASI non è dovuta per le abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8, A/9, con aliquota del 1,90 %.
- 3) Di dover confermare, anno 2019, le seguenti aliquote TASI deliberate per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali:
- 4) Aliquota 0.60 % (zero e sessanta per mille) dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma

676, dell'art. 1, della Legge di stabilità 2014 per tutti i fabbricati diversi da quelli su indicati e le aree edificabili, con azzeramento dell'aliquota per i fabbricati commerciali compresi nelle categorie D/8 e C/1 che avranno aliquota zero 0, ‰;

- 5) Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina e l'approvazione del tributo sui servizi indivisibili TASI, componente della IUC, Imposta Comunale Unica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 09/07/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/07/2016.
- 7) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del federalismo Fiscale".

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CURTO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo